

STATUTO SARDEGNA IT S.R.L

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata:
“Sardegna IT S.r.l.”.

La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello *in house providing* nell'ambito dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in via esclusiva, dei servizi strumentali della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

Struttura societaria – Sede

La Società ha sede in Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente. Previa autorizzazione dei Soci, l'amministratore unico potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, oppure potranno essere istituite o soppresse unità locali operative purché ciò avvenga nel territorio della Regione Sardegna.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per esclusivo oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, in regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in poi RAS) e dagli altri Soci.

In particolare, la Società effettua, nel rispetto della normativa vigente ed in tema di organismi *in house providing*, attività di supporto ai Soci:

- nella creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile;

- nell'individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi dei Soci i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i ritorni di quelli da effettuare;

- nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e logistico dei Soci e degli Enti, Agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- nel controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai Soci allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dall'amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato.

La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti dei Soci o degli altri Enti, agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna e comunque nel territorio di riferimento dei Soci medesimi.

In ogni caso, la Società non può perseguire, e non persegue, interessi contrari a quelli di tutti i Soci pubblici partecipanti.

La Società deve svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio, o da altri enti pubblici soci, per oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti.

Essa può compiere, in via residuale e non prevalente e in modo strumentale, ogni altra necessaria operazione utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing*.

La Società, nell'acquisire lavori, servizi o forniture eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate dai Soci, applica le norme ed i principi specificamente riferiti alle società c.d. *in house providing* e, in particolare, è tenuta al rispetto delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 4

Durata

La Società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5

Capitale

La Società è a totale capitale pubblico, in conformità al modello *in house providing*. La quota del capitale sottoscritta dal Socio Regione Autonoma della Sardegna non potrà mai essere inferiore al 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Possono essere soci, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di società *in house providing* e previa iscrizione nell'apposito Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, le aziende sanitarie della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Sassari, l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna), gli enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della Sardegna. In ogni caso, la partecipazione al Capitale sociale della Società è riservata ad enti/soggetti pubblici; ogni atto di trasferimento delle quote sociali a favore di soggetti privati è nullo di diritto e, comunque, radicalmente inefficace nei confronti della Società.

Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dall'organo amministrativo secondo il disposto dell'articolo 2481 bis del Codice Civile.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dell'amministratore unico, del sindaco o dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali. Il domicilio dei Soci si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

Articolo 7

Quote di partecipazione

Fatta eccezione per quanto infra previsto per i diritti amministrativi particolari attribuiti alla RAS, in caso di pluralità di Soci, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

La partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La

disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

Articolo 8

Alienazione delle partecipazioni

Il trasferimento delle quote sociali è consentito unicamente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 5, secondo comma.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'Articolo 2473, primo comma, del Codice Civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente ai soggetti di cui all'articolo 5 co. 2 ed alla soppressione delle clausole compromissorie del presente statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

E' inoltre ammesso il recesso dalla società nei seguenti casi:

- 1) in caso di delibera di proroga della durata della società. In tal caso il diritto di recesso spetta ai soci che non abbiano espresso voto favorevole alla proroga;
- 2) La soppressione di una o più delle suddette cause di recesso statutarie attribuirà a ciascun socio il diritto di recedere.

È escluso il recesso parziale.

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una

decisione dei soci).

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla società a titolo di rimborso.

Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso. Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'Articolo 2473, quarto comma, del Codice Civile.

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della società e di esso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Articolo 10

Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nei casi di recesso o esclusione del socio, la relativa partecipazione deve essere rimborsata allo stesso nei modi e tempi stabiliti dall'Articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 12

Controllo analogo del Socio unico e controllo analogo congiunto in caso di pluralità di Soci

1. Controllo analogo del Socio unico

Nelle more dell'ingresso di nuovi Soci ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Socio unico, esercita sulla Società poteri di direzione e un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ingerenza e di condizionamento nei confronti dell'organo amministrativo, superiori a quelli tipici del diritto societario, secondo contenuti e modalità stabiliti, in conformità alla legge, dalla Giunta Regionale e dal presente Statuto.

In assenza di pluralità di Soci, tutti i relativi poteri e compiti, come definiti dal presente Statuto, sono esercitati dal Socio unico.

Sono riservate alla competenza del socio unico, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile, le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile.

Il socio decide altresì sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Giunta regionale, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti proposti alla sua attenzione dall'organo amministrativo.

2. Controllo analogo congiunto in caso di pluralità di Soci

Nel caso di pluralità di Soci, gli stessi esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ingerenza e di condizionamento nei confronti dell'organo amministrativo, superiori a quelli tipici del diritto societario, svolgendo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di *in house providing*. Le modalità con le quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto sono disciplinate da appositi patti parasociali.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo congiunto dei Soci, è tenuta a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi nei settori di loro competenza, garantendo l'accesso a documenti e informazioni, nonché a fornire la massima collaborazione riscontrando tempestivamente le richieste dei Soci e trasmettendo loro periodicamente le relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione, nonché le informative previste dal presente statuto e dai patti parasociali.

Articolo 13

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della Società

La Società applica la normativa sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo

pubblico, tenute presenti le dimensioni e le caratteristiche organizzative nonché l'attività svolta dalla Società.

Alla Società è vietato:

- a) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società;
- b) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Si applicano alla Società tutti gli altri divieti e limiti previsti dalla legge per le società a controllo pubblico.

Articolo 14

Assemblea

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante il procedimento assembleare e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Sardegna dall'organo amministrativo, con avviso spedito venti giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

I Soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. I Soci vantano altresì, potere propositivo in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa

partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico ed i sindaci o il sindaco unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'organo amministrativo ed i sindaci o il sindaco unico che non partecipano all'Assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

1. Indirizzi dell'Assemblea

L'Amministratore Unico deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi determinati dall'Assemblea. L'Assemblea ha facoltà di formulare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società.

2. Controllo dei Soci sulla conduzione della Società

L'Assemblea, ove accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della Società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti dell'organo amministrativo i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Atti dell'Amministratore Unico per la cui esecuzione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo trasmette all'Assemblea i sottotati atti, opportunamente corredati dalle necessarie relazioni/informative accompagnatorie, per la preventiva autorizzazione:

- acquisto e/o cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
- acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie e/o costituzione di società;
- acquisto e/o cessione di aziende e rami d'azienda;
- prestazione di garanzie reali e mutui;

- proposte di aumento di capitale.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere autorizzati dall'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti, ancorché autorizzati in tutto o in parte dall'Assemblea, il cui verbale deve essere immediatamente trasmesso alla RAS o – in caso di pluralità di soci -secondo le modalità descritte nei patti parasociali.

L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione.

4. Budget annuale

Il bilancio economico di previsione della Società è approvato dall'organo amministrativo, di norma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso alla RAS o – in caso di pluralità di soci - secondo le modalità descritte nei patti parasociali, per l'autorizzazione all'esecuzione.

Detto budget, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla Società in base alle leggi statali e regionali.

Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, l'organo amministrativo deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre tempestivamente alla RAS o secondo le modalità descritte nei patti parasociali in caso di pluralità di Soci, e successivamente all'Assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

Il budget annuale deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica

dell'organo amministrativo sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera.

L'organo di amministrazione è tenuto a predisporre e trasmettere ai Soci con cadenza almeno semestrale una relazione sull'andamento della gestione, anche al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

Articolo 15

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in assenza di questi, dalla persona designata dal Socio RAS.

Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di Assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in teleconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

Articolo 16

Deleghe

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite all'organo amministrativo, a sindaci o al sindaco unico o al revisore.

Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile, salvi i diritti amministrativi sotto riservati alla RAS.

Articolo 18

Amministrazione

La Società è amministrata da un amministratore unico alla cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile in combinato disposto con l'art. 8 della LR n. 11/1995, si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza nel settore dell'information technology, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'Amministratore unico dura in carica tre (o cinque anni) rinnovabili una sola volta e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'amministratore può essere scelto anche fra non soci.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal d.lgs.n.175/2016 e dal d.lgs.n.39/2013 e ss.mm.ii.

L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo

2390 c.c.

Articolo 19

Soci con particolari diritti amministrativi

Stante quanto previsto dall'articolo che precede, i seguenti diritti amministrativi spettano in via esclusiva alla RAS e saranno esercitati dal Presidente della stessa, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società o secondo le modalità descritte nei patti parasociali in caso di pluralità di soci e precisamente:

- approvazione del budget finanziario ed economico;
- revoca dell'Amministratore Unico e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina e revoca del sindaco e determinazione dell'eventuale compenso, ovvero nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina del revisore contabile, se previsto, e determinazione dell'eventuale compenso.

Articolo 20

Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spetta all'amministratore unico, nell'ambito dei poteri attribuiti ed in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 21

Compensi all'organo amministrativo

Il compenso dell'Amministratore Unico viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e, in particolare, nel rispetto delle procedure disciplinate dall'Art. 11 del decreto legislativo n.175 del 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo

Conformemente alla natura di Società in house providing, l'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, delle indicazioni dell'organo politico competente per il controllo o secondo le modalità descritte nei patti parasociali in caso di pluralità di soci, nonché di ogni altra pattuizione funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 23

Organo di controllo

Il Socio RAS nomina un organo di controllo monocratico o collegiale (Collegio Sindacale) o un revisore contabile; in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

La nomina dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società o secondo le modalità descritte nei patti parasociali in caso di pluralità di soci.

Nel caso non venga nominato un revisore legale dei conti, la revisione è esercitata dall'organo di controllo.

Esso dura in carica un triennio, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, e ha le attribuzioni e i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto:

- se monocratico, al momento della sua sostituzione;

- se collegiale, nel momento della sua ricostituzione.

Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile.

Articolo 24

Compensi all'organo di controllo

Il compenso al componente o ai componenti dell'organo di controllo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

Articolo 25

Collegio sindacale

L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è formato da tre componenti effettivi, e di due sindaci supplenti - obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia - e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Nella nomina del Collegio Sindacale sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

Articolo 26

Revisore

Il Socio RAS ha comunque facoltà di nominare un revisore legale dei conti, salvi i casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Al revisore, se nominato, si applicano le norme previste in materia di società per azioni, anche relativamente alle competenze ed ai poteri; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 27

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. ultimo comma.

Articolo 28

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'Assemblea ordinaria, salvo motivata decisione contraria, all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'Assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori.

Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

Articolo 30

Risoluzione controversie

Le controversie promosse nei confronti della Società o del Socio da parte dell'amministratore unico, dei liquidatori e dei componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti da

parte della Società o dei Soci sono rimesse all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia di società *in house* soggette a controllo pubblico.